



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

---

**CORTE D'APPELLO DI CATANIA**

**SEZIONE PRIMA CIVILE**

---

composta dai magistrati

dr Giuseppe Ferreri

Presidente

dr Marcella Murana

Consigliere rel. est.

dr Antonio Caruso

Consigliere

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. 1716/2022 R.G.,

**PROMOSSA DA**

**ASSESSORATO REGIONE SICILIANA ALLA FAMIGLIA, ALLE POLITICHE SOCIALI ED AL LAVORO – DIPARTIMENTO DEL LAVORO, DELL'IMPIEGO E DELL'ORIENTAMENTO, DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA' FORMATIVE – SERVIZIO XIX - ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI CATANIA (C.F. 97001200829), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania;**

**APPELLANTE**

**CONTRO**

**PAIMFRUT-SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA (C.F. 04217160870), in persona del**

legale rappresentante *pro tempore*;

**SERGI DOMENICO**, nato a Milazzo in data 11/11/1958 (c.f. SRG DNC 58S11 F206Y);

entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Roberto Cosio;

APPELLATI

\*\*\*\*\*

La causa, sulle conclusioni delle parti come in atti precisate, è stata posta in decisione all'esito dell'udienza di discussione del 21 giugno 2023.

La Corte ha osservato:

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ricorso depositato in data 12 gennaio 2022 Domenico Sergi e la società cooperativa agricola Paimfrut, di cui il primo era rappresentante legale, proponevano, dinanzi al Tribunale di Catania, opposizione – ai sensi della legge n. 689/1981 - avverso l'ordinanza ingiunzione n. 21/0479 prot. N. 26127 del 14/12/2021, emessa dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Catania, con la quale era stato loro ingiunto il pagamento in solido dell'importo di €. 430,00 a titolo di sanzione amministrativa per la violazione delle *“disposizioni di cui all'art. 5, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 11/08/93 n. 375, come integrato dall'art. 1 comma 8 del D.L. 10/1/2006 n. 2, convertito dalla legge 11/03/2006 n. 81 per non avere il datore di lavoro agricolo presentato all'INPS, entro trenta giorni della data di inizio dell'attività, per via telematica su apposito modello, la denuncia aziendale ovvero per averla presentata incompleta o infedele”*.

L'Ispettorato non si costituiva in giudizio.

Con sentenza n. 4264/2022 del 18 ottobre 2022 il Tribunale adito, dichiarata la contumacia dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro, accoglieva il ricorso e dichiarava non dovute le somme oggetto dell'ordinanza ingiunzione, condannando il convenuto al pagamento delle spese del giudizio.

Avverso la sentenza l'Assessorato Regionale della Regione Sicilia alla famiglia, alle politiche sociali ed al lavoro – dipartimento del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative – servizio XIX - Ispettorato del Lavoro di Catania ha interposto appello con ricorso depositato in data 21 dicembre 2022, affidato ad un solo motivo di censura.

La causa, sulle conclusioni come in atti precisate, è stata posta in decisione all'udienza del 21 giugno 2023.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'unico mezzo deduce l'appellante la nullità della sentenza di primo grado, siccome emessa nonostante difettasse la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, con la conseguenza della necessaria rimessione degli atti al primo giudice, giusta il disposto dell'art. 354 c.p.c.

L'appello è infondato.

Va innanzitutto chiarito quale fosse l'autorità alla quale la cancelleria, ai sensi dell'art. 6, comma 8, d.lgs. 150/2011, avrebbe dovuto effettuare la notificazione del ricorso e del decreto.

Essa va individuata, a tenore della norma richiamata, nell'autorità che ha emesso l'ordinanza e dunque, nel caso di specie, nell'Ispettorato Territoriale del Lavoro, quale ufficio periferico dell'Assessorato, provvisto di legittimazione processuale passiva nel giudizio di opposizione ad ordinanza – ingiunzione (per tutte, v. Cass. N. 7152/2003, 6353/1998).

Tanto premesso, l'art. 16 del decreto legge n. 179/2012 (intitolato "*biglietti di cancelleria, comunicazioni e notificazioni per via telematica*"), al comma quarto sancisce che nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

Il sesto comma della detta disposizione, poi, prevede che le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.

Ed ancora, a tenore del dodicesimo comma del medesimo articolo (introdotto, al pari del tredicesimo comma, dal decreto legge n. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 120/2020), al fine di favorire le comunicazioni e notificazioni per via telematica alle pubbliche amministrazioni, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, comunicano al Ministero della giustizia, con le regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, [entro il 30 novembre 2014] l'indirizzo di posta elettronica certificata conforme a quanto previsto dal decreto del Presidente della

Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e successive modificazioni, a cui ricevere le comunicazioni e notificazioni. Con le medesime modalità, le amministrazioni pubbliche possono comunicare altresì gli indirizzi di posta elettronica certificata di propri organi o articolazioni, anche territoriali, presso cui eseguire le comunicazioni o notificazioni per via telematica nel caso in cui sia stabilito presso questi l'obbligo di notifica degli atti introduttivi di giudizio in relazione a specifiche materie ovvero in caso di autonoma capacità o legittimazione processuale. Per il caso di costituzione in giudizio tramite propri dipendenti, le amministrazioni pubbliche possono altresì comunicare ulteriori indirizzi di posta elettronica certificata, riportati in una speciale sezione dello stesso elenco di cui al presente articolo e corrispondenti a specifiche aree organizzative omogenee, presso cui eleggono domicilio ai fini del giudizio.

Infine, a tenore del tredicesimo comma della disposizione citata, in caso di mancata iscrizione dell'elenco pubblico di cui al comma 12, si applicano i commi 6 e 8 e le notificazioni ad istanza di parte si effettuano ai sensi dell'articolo 16-*ter*, comma 1-*ter* (il quale prevede che, in caso di mancata indicazione del domicilio digitale dell'amministrazione del registro PP.AA., è possibile effettuare le notificazioni presso l'Indice PA).

L'elenco pubblico cui si riferisce l'art. 16 si identifica con il registro PPAA, e non con l'Indice PA, di cui tratta l'art. 16 – *ter* per le notifiche ad istanza di parte.

Alla luce della normativa richiamata, la notificazione a cura della cancelleria, ove destinatario sia un'amministrazione – nel caso di specie, l'Ispettorato Territoriale del Lavoro – che, in violazione dell'obbligo di legge, abbia omesso di iscriversi nel registro PP.AA., deve dunque effettuarsi (a differenza di quanto avviene per le notificazioni a istanza di parte nel caso in cui l'amministrazione sia iscritta nell'Indice PA) mediante il deposito in cancelleria.

Ne discende che essendo pacifico, nel caso di specie, che l'Ispettorato Territoriale del Lavoro non fosse iscritto nel registro PPAA, ma unicamente nell'Indice PA, deve concludersi per la validità della notificazione dell'atto effettuata mediante deposito in cancelleria, siccome attestato nel fascicolo informatico del giudizio di primo grado.

Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano, siccome in dispositivo, in base al DM 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva effettivamente svolta.

**P.Q.M.**

La Corte di appello, definitivamente decidendo sul gravame proposto dall'Assessorato Regionale della Regione Sicilia alla famiglia, alle politiche sociali ed al lavoro – dipartimento del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative – servizio XIX - Ispettorato del Lavoro di Catania avverso la sentenza n. 4264/2022 in data 18 ottobre 2022 del Tribunale di Catania, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, rigetta l'appello e condanna l'appellante a rifondere, in favore degli appellati, le spese del grado, che liquida in complessivi €. 494,00 per compensi, oltre ad IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%.

Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte, il 21 giugno 2023.

**IL CONSIGLIERE ESTENSORE**

*(Marcella Murana)*

**IL PRESIDENTE**

*(Giuseppe Ferreri)*